

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori articoli aggiuntivi presentati</i>)	186

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	188

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; <i>b)</i> Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
---	-----

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio</i>)	180
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	189

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	181
--	-----

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE	183
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE)	183
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio</i>)	183
---	-----

ERRATA CORRIGE	185
----------------------	-----

AVVERTENZA	185
------------------	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che sono pervenute tre proposte emendative del Governo, gli articoli aggiuntivi 7.019, 7.020 e 7.022, già trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione del parere (*vedi allegato 1*).

Avverte inoltre che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi 6.01 Cazzola, 7.03 Togni e 7.06 Pini e che l'articolo aggiuntivo 7.09 Pini, diversamente da quanto riportato nello stampato, reca unicamente le firme degli deputati Pini, Crosio e Della Vedova.

Segnala infine, che l'articolo aggiuntivo 7.07 Pini è da ritenere ammissibile.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole formulata nella seduta di ieri, evidenziando tuttavia come il provvedimento non affronti il problema riguardante il settore agricolo, con particolare riferimento al finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali. Ritiene la situazione del settore agricolo debba essere affrontata con urgenza e auspica che, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, via sia la possibilità di intervenire in tal senso.

Gianluca PINI (LNP) si associa alle considerazioni svolte dal collega Gottardo, e riterrebbe opportuno – data l'urgenza della situazione – inserire nel parere un richiamo al tema, benché non rientri direttamente nelle competenze della XIV Commissione.

Enrico FARINONE (PD) rileva che il decreto-legge in esame si configura come un mero intervento manutentivo, che non ha nemmeno le ambizioni strategiche del decreto-legge 112 del 2008, che pure non ha sortito gli effetti annunciati. A ciò si associano i dati preoccupanti diffusi oggi dalla stampa in ordine all'andamento della finanza pubblica, al calo dei consumi e delle esportazioni. La situazione permane assai difficile e il Governo italiano continua a non affrontarla, non mettendo in campo alcuna efficace misura di sostegno al consumo, di aiuto alla produzione, di supporto alle piccole e medie imprese. Né

sembra che le misure più rilevanti del provvedimento – si riferisce all'articolo 1, che prevede misure a favore dell'occupazione e il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali e all'articolo 9, che introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalla pubblica amministrazione per procedure e appalti – potranno avere effetti concreti e positivi. In tale ultimo caso, ad esempio, l'accelerazione prevista nei pagamenti da parte delle P.A. appare subordinata ad una macchina burocratica di tale complessità che non si comprende come si potrà pervenire ad una efficace riduzione dei tempi.

Evidenzia infine che il lavoro svolto dalla Commissione rischia ancora una volta di essere inutile, se – come si preannuncia – il Governo porrà sul decreto-legge la questione di fiducia, sottraendo in tal modo alla valutazione del Parlamento i contenuti effettivi del provvedimento.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) ritiene opportuno inserire tra le premesse al parere un richiamo al fatto che il provvedimento non contiene misure a sostegno del settore agricoltura, come peraltro ripetutamente auspicato dalla XIII Commissione e dalle mozioni approvate dall'Assemblea della Camera dei deputati nel seduta del 14 luglio 2009, auspicando che in sede di conversione il Governo integri il provvedimento con eque misure economiche a sostegno del Fondo di solidarietà contro le avversità atmosferiche.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi dalla IX Commissione, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, facendo seguito alla relazione svolta nella seduta di ieri, osserva come l'emendamento 1.3 approvato in linea di principio dalla IX Commissione rechi un contenuto che giudica di buon senso, ma che tuttavia reca elementi problematici in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria vigente. Ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito questi elementi critici nella forma di una osservazione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Gianluca PINI (LNP) osserva che la Commissione Trasporti ha approvato numerosi emendamenti in linea di principio e che sarebbe opportuno, a suo avviso, che la XIV Commissione potesse esaminarli tutti, al fine di valutarne la compatibilità comunitaria. Segnala, a titolo di esempio, l'emendamento 1.15 (*nuova formulazione*) del relatore, che reca a suo parere disposizioni in contrasto con la normativa comunitaria.

Sandro GOZI (PD) giudica senz'altro opportuno il richiamo del collega Pini ad una valutazione sul complesso degli emendamenti approvati in linea di principio dalla IX Commissione Trasporti, ritenendo che sia proprio la XIV Commissione a dover stabilire se le proposte emendative rechino o meno profili di compatibilità comunitaria.

Nicola FORMICHELLA (PdL) evidenzia che la Commissione Trasporti – analogamente a quanto fa la XIV Commissione quando trasmette gli emendamenti presentati al disegno di legge comunitaria alle Commissioni di settore – ha operato una selezione degli emendamenti da trasmettere alle diverse Commissioni sulla base di una legittima valutazione.

Gianluca PINI (LNP) osserva che la materia dei trasporti è in gran parte normata a livello comunitario e appare pertanto opportuno che la XIV Commissione possa valutare tutte le proposte

emendative approvate in linea di principio e non solamente i tre emendamenti trasmessi.

Sandro GOZI (PD) sottolinea il ruolo della XIV Commissione, che verrebbe meno laddove fossero le Commissioni di settore a stabilire quali sono le disposizioni che recano o meno profili di compatibilità comunitaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, alla luce delle richieste avanzate dai colleghi si farà carico di chiedere alla Presidenza della IX Commissione Trasporti la trasmissione di tutti gli emendamenti da questa approvati in linea di principio nell'ambito dell'esame in sede legislativa del testo unico recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Propone pertanto di riconvocare la Commissione sul punto, ai fini dell'espressione del prescritto parere, alle ore 15.45 della giornata odierna, una volta acquisite tutte le proposte emendative in questione.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per le ore 15.45.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

C. 624 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del testo unificato in esame, come risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti del relatore e subemendamenti, che intende tutelare e disciplinare l'accesso alle cure palliative, intendendosi con tale termine la cura globale e multidisciplinare per i pa-

zienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza.

Ricorda che attualmente, ai sensi del DPCM del 29 novembre 2001, l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, nonché l'assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore degli stessi, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per i pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza.

Il testo consta di 12 articoli, il primo dei quali qualifica le finalità del provvedimento, volto a tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alle terapie del dolore, come previsto dal citato DPCM del 2001, ed al rispetto di alcuni principi fondamentali.

L'articolo 2 ha una funzione definitoria, esplicitando i termini di « cure palliative », « terapia del dolore », « malato », « rete di cure palliative », « assistenza residenziale », « assistenza domiciliare », « day hospice ».

L'articolo 3, oltre a stabilire che le cure palliative e del dolore costituiscono « obiettivi prioritari » del Piano sanitario nazionale, rimette alla Conferenza Stato-regioni la definizione delle linee guida per il coordinamento degli interventi regionali in materia. Inoltre, con decorrenza dall'anno 2010, l'attuazione dei principi previsti dal provvedimento in esame costituirà adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

L'articolo 4 prevede, nel triennio 2009-2011, la promozione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di campagne informative sulle modalità ed i criteri di accesso ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore. Per la realizzazione di tali campagne viene prevista anche la collaborazione dei medici e dei pediatri, delle strutture farmaceutiche e delle organizzazioni senza scopo di lucro impegnate in tale ambito.

Le disposizioni dell'articolo 5 intendono promuovere l'attivazione di una ri-

levazione specifica sulle strutture sanitarie e sulle prestazioni che vengono assicurate ai malati, in modo da consentire l'attivazione, a livello regionale, della rete di cure palliative e di terapia del dolore. La definizione delle figure professionali con specifiche competenze in materia viene demandata ad un apposito Accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato-regioni; il medesimo Accordo indicherà anche le tipologie delle strutture nelle quali si articolerà la rete regionale. Alla Conferenza Stato-regioni spetterà anche il compito di definire i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati terminali e delle unità di cure domiciliari presenti in ciascuna regione. In particolare si terrà conto, ai fini dell'accreditamento, dell'integrazione tra le diverse strutture di assistenza.

L'articolo 6 finanzia e disciplina la completa attuazione, nel triennio 2009-2011, del progetto « Ospedale senza dolore », qualificato nuovamente come « Ospedale territorio senza dolore », di cui all'Accordo del 24 maggio 2001 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con il quale sono state definite le linee guida che consentono la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale specificamente rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.

Con le disposizioni dell'articolo 7 viene sancito l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore nella cartella clinica del malato, mentre l'articolo 8 dispone in tema di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, rinviando ad uno o più decreti ministeriali l'individuazione dei criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi. Viene poi previsto un aggiornamento periodico obbligatorio dei medici e dei pediatri, nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina, ai fini dello svolgimento di attività professionale sia nelle strutture sanitarie pubbliche e private, sia nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore.

Con l'articolo 9 viene istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore e ne vengono espressamente definite le funzioni. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono regolamentati da apposito provvedimento ministeriale.

L'articolo 10, mediante alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990) semplifica la prescrizione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo.

Il testo in esame prevede infine la presentazione, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge (articolo 11), e le consuete disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedimento (articolo 12).

Segnala infine che la regolamentazione delle cure palliative e della terapia del dolore non è prevista dalla normativa comunitaria: l'assistenza sanitaria rientra tra le competenze primarie degli Stati membri, che sono pertanto liberi di attuare le politiche più adeguate alla propria situazione socio-sanitaria. Le politiche nazionali devono tuttavia ispirarsi a valori comuni, tra i quali il diritto di ciascuno di beneficiare di un'assistenza sanitaria di livello ugualmente elevato e di accedere in condizioni paritarie ad un'assistenza di qualità. Al riguardo rammenta che l'articolo 152 del Trattato CE dispone che « nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana ».

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 luglio 2009.

Seguito dell'audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi dalla IX Commissione, rinviato nella seduta odierna.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi dalla IX Commissione tutti gli emendamenti approvati in linea di principio e che su questi la Commissione è quindi ora chiamata ad esprimersi.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, ritiene, visto il complesso degli emendamenti approvati in linea di principio dalla IX Commissione, che non vi siano elementi di novità rispetto a quanto da lui inizialmente segnalato. Ribadisce pertanto la propria proposta di parere con osservazione inizialmente formulata.

Gianluca PINI (LNP) richiama l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 1.15 che non tiene conto, a suo avviso, del regolamento riguardante la sicurezza del trasporto su gomma. Merita un approfondimento anche l'emendamento 2.5, con particolare riferimento alla materia delle concessioni. Osserva quindi, con riferimento all'emendamento 1.3, che occorrerebbe porre una condizione, piuttosto che una semplice osservazione. L'applicazione delle disposizioni recate dall'emendamento potrebbe infatti determinare seri rischi per i cittadini italiani che rischierebbero di trovarsi all'estero con una autovettura non omologata conformemente alle disposizioni comunitarie.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, osserva che la formulazione di una condizione pone un veto molto forte alla Commissione di merito, che rischia di intralciarne significativamente i lavori. La formulazione di una osservazione rispondeva all'esigenza di segnalare il problema alla Commissione trasporti, dando a quest'ultima la possibilità di intervenire senza tuttavia porre ostacoli di ordine procedurale. Si tratta di una valutazione di metodo, più che di merito, sulla quale chiede la disponibilità dei colleghi.

Sandro GOZI (PD) osserva come con l'emendamento in questione si determina una situazione di grave incertezza per i cittadini italiani, che rischiano che l'omologazione del loro veicolo non sia conforme alla normativa comunitaria. Ritiene che la XIV Commissione non debba assumersi una simile responsabilità, ma che il suo ruolo consista proprio nell'evidenziare i profili di incompatibilità delle norme al fine di evitare i rischi evidenziati dal collega Pini. È già avvenuto in più occasioni che la Commissione formulasse osservazioni laddove era opportuno esprimersi attraverso condizioni. Si tratta di precedenti da non ripetere, a suo avviso, che rappresentano da parte della XIV Commissione una vera e propria rinuncia al proprio ruolo e ai propri compiti.

Enrico FARINONE (PD) osserva come quello in esame sia il tipico caso nel quale la XIV Commissione deve svolgere i propri compiti istituzionali, dal punto di vista del merito e anche del metodo.

Maurizio DEL TENNO (PdL) preso atto delle osservazioni dei colleghi ritiene che si possa esprimere sulle proposte emendative controverse, ossia sugli emendamenti 1.3 e 1.15, un parere favorevole a condizione che la Commissione di merito verifichi preventivamente presso le competenti autorità dell'Unione europea la piena conformità delle disposizioni ivi previste con la vigente normativa europea.

Sandro GOZI (PD) esprime perplessità in ordine alla tecnica della preventiva autorizzazione comunitaria che, dal punto di vista sostanziale, non cambia nulla circa la compatibilità o meno delle disposizioni in oggetto, ma ne sospende unicamente l'efficacia. Ritiene che la XIV Commissione debba assumersi le proprie responsabilità e non rinviare i propri compiti di valutazione ad una altra Commissione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ricorda che analoga formula è stata usata dalla XIV Commissione in sede di espressione del parere sul decreto-legge 172/08 recante « Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania », con riferimento alla disciplina transitoria degli incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili.

Gianluca PINI (LNP) ritiene che laddove vi possa essere un intervento risolutivo delle autorità dell'Unione europea sulle disposizioni in questione, allora ha effettivamente senso porre una condizione nei termini proposti dal relatore; se tuttavia non vi è questa possibilità allora riterrebbe opportuno esprimere parere contrario sulle proposte emendative in oggetto.

Sandro GOZI (PD) osserva come, non essendovi alcun obbligo da parte delle

autorità dell'Unione europea di intervenire sulla materia, ci si pone in una situazione di totale incertezza e non comprende perché il Parlamento debba rimettere le proprie scelte alla valutazione discrezionale di un altro soggetto. L'agire del legislatore dovrebbe prescindere dall'ipotesi che sul punto si esprima o meno un'autorità comunitaria. Precisa peraltro che la questione in esame è una questione sostanziale poiché tocca l'interesse e la tutela dei cittadini italiani. Ritiene infine che sarebbe opportuno un coinvolgimento del Governo, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di esprimersi con un parere nella seduta odierna e che sia necessario un ulteriore approfondimento delle questioni emerse.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 201 del 14 luglio 2009, a pagina 499, prima colonna, venticinovesima riga, la parola « , Gozi » è soppressa.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. Atto n. 100.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione dei Presidenti CO-SAC svolta a Stoccolma (6-7 luglio 2009).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. (C. 2449).

ULTERIORI ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di

apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 dal decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1A del decreto legislativo, 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali ».

7.019. Il Governo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

All'articolo 27 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, lett. a), capoverso Sezione III, comma 1, lett. a), sostituire le parole « incluso. destrosio e prodotti derivati, purché » con le seguenti « incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché »;

al comma 1, lett. a), capoverso Sezione III, comma 1, lett. b), sostituire le parole « a base di grano e prodotti derivati, purché » con le seguenti « a base di grano, nonché prodotti derivati purché »;

al comma 1, lett. a), capoverso Sezione III, comma 6, lett. a), sostituire le parole « grasso di soia ramato e prodotti derivati, purché » con le seguenti « grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché ».

7. 020. Il Governo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

All'articolo 19 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro della salute e delle politiche sociali e per gli affari regionali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine, e acquisito il parere

delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificato dalla direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente sul latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia, nel rispetto, dei principi e criteri generali di cui alla presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa, prevedendo in particolare che modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, a indicazioni tecniche recate dagli allegati di cui all'emanando decreto legislativo, siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine. »

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: Disposizioni per il parziale recepimento con la seguente: Recepimento.

7. 022. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del «DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;

rilevato che il provvedimento non contiene misure a sostegno del settore agricoltura e in particolare di rifinanziamento del Fondo di solidarietà contro le avversità atmosferiche, come peraltro ri-

petutamente auspicato dalla XIII Commissione e dalle mozioni approvate dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 2009;

auspicato che in sede di conversione il Governo integri il provvedimento con adeguate misure economiche a sostegno del citato Fondo di solidarietà;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(emendamenti al testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.).**

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminati gli emendamenti 1.3 e 12.7 nonché l'articolo aggiuntivo 39.01 approvati in linea di principio dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede legislativa del testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb., recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

visto, in particolare, l'emendamento 1.3, volto a novellare l'articolo 62 del Codice della strada stabilendo che per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida i limiti di massa dei veicoli sono ridotti, in relazione allo spazio occupato dai suddetti sistemi di alimentazione;

valutata positivamente la finalità dell'emendamento, volto a promuovere la diffusione di veicoli commerciali più ecologici, ossia alimentati a gas o a trazione elettrica, senza però penalizzarne la portata utile rispetto ai veicoli convenzionali;

tenuto conto tuttavia che la normativa comunitaria detta specifiche disposizioni in ordine alle procedure di omologazione CE (direttiva 2007/46/CE) nonché riguardo alle prescrizioni tecniche della massa e delle dimensioni dei veicoli (direttiva 92/21/CEE, modificata dalla direttiva 95/48/CE, e direttiva 97/27/CE, modificata dalla direttiva 2003/19/CE), stabi-

lendo che non è possibile escludere dal calcolo delle masse dei veicoli il peso dei serbatoi del gas per autotrazione o quello delle batterie nel caso di veicoli elettrici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.3,

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di operare una analisi più approfondita in ordine alla compatibilità delle misure recate dalla proposta emendativa con la normativa comunitaria sull'omologazione tecnica dei veicoli, considerando altresì l'opportunità a tale scopo di invitare il Governo ad avviare tempestivamente contatti con le competenti istituzioni dell'Unione europea al fine di verificare la richiamata compatibilità nonché di promuovere, se del caso, le appropriate modifiche della legislazione europea vigente.

nonché

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 12.7 e sull'articolo aggiuntivo 39.01.